

## REGOLAMENTO (CE) N. 2495/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1994

relativo al trasporto per la fornitura gratuita\* alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaigian di farina di frumento tenero conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione<sup>(2)</sup> ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli non disponibili all'intervento ma appartenenti allo stesso gruppo di prodotti previsto dal regolamento (CE) n. 1999/94; che occorre indire una gara per la fornitura di 30 000 tonnellate di farina di frumento tenero a destinazione della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaigian;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati come una azione unica, per la quale l'insieme della fornitura sarà attribuita ad un solo aggiudicatario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 30 000 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna, in due dei porti menzionati al paragrafo 3, della farina, fob stiva di nave marittima, ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco nella maniera seguente:

a) 15 000 tonnellate in uno dei porti di Rouen, Anversa o Rotterdam di cui:

- 5 000 tonnellate a partire dal 14 novembre 1994,
- 5 000 tonnellate a partire dal 21 novembre 1994,
- 5 000 tonnellate a partire dal 28 novembre 1994;

b) 15 000 tonnellate in uno dei porti di Tolone o Venezia (Porto Marghera) di cui:

- 5 000 tonnellate a partire dal 14 novembre 1994,
- 5 000 tonnellate a partire dal 21 novembre 1994,
- 5 000 tonnellate a partire dal 28 novembre 1994.

La designazione definitiva dei porti sarà stabilita al momento dell'attribuzione della gara.

*Articolo 2*

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee  
FEAOG-Garanzia  
Divisione VI/G.2  
Ufficio 10/05  
Rue de la Loi 120  
B-1049 Bruxelles

Il termine di presentazione delle offerte scade il 24 ottobre 1994 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

2. L'offerta verte sulla fornitura della totalità dei quantitativi precisati all'articolo 1, paragrafi 1 e 3.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 1 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'offerta deve precisare l'importo globale in ecu richiesto per la totalità della fornitura (peso netto) e l'importo in ecu per tonnellata (peso lordo) offerto per ogni destinazione, in partenza da ciascuno dei porti conformemente all'allegato IV.

Gli offerenti, qualora sia il caso, prendono in considerazione i prezzi del transito verso l'Armenia e l'Azerbaigian, determinati con le autorità in questione, di cui all'allegato V.

3. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2065/94 non è applicabile.

4. In deroga all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2065/94, la cauzione di gara è fissata a 20 ECU/t di farina.

5. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2065/94, la cauzione di gara deve essere depositata tre giorni lavorativi prima della presa in carico per ogni imbarco.

<sup>(1)</sup> GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.